13092-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent. n. 257

P.U. 19/2/2025

R.G.N. 40407/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 24 novembre 2017 dal Tribunale di Nola, con cui Archetto Nocerino e Maria Teresa Cropanise sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.

2. Secondo la conforme ricostruzione di entrambi i Giudici del merito, Archetto Nocerino, quale responsabile dell'ufficio dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana, dal 2013 al 2015 aveva istruito pratiche per il riconoscimento dello *status civitatis* italiano in favore di persone brasiliane, omettendo le dovute verifiche istruttorie, previste anche dalla circolare ministeriale vigente all'epoca dei fatti, dietro indebiti compensi, ricevuti da Maria Teresa Cropanise, referente in Italia dell'associazione "Spazio Brasil, che prestava assistenza e curava le pratiche di riconoscimento della cittadinanza e della residenza in favore di brasiliani.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di Maria Teresa Cropanise e Archetto Nocerino.

4. Il difensore di Maria Teresa Cropanise ha dedotto i motivi di seguito indicati.

4.1. Inosservanza della legge penale, per non avere la Corte di appello considerato che dall'istruttoria espletata non era emersa la prova sia della dazione di denaro o altra utilità sia del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, quale causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. Sarebbe emerso che la ricorrente aveva prestato assistenza e curato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza e della residenza in favore di persone brasiliane e avrebbe ricevuto compensi per tale sua lecita attività di agenzia. Peraltro, il Consolato di San Paolo in Brasile avrebbe affermato che, per tutte le documentazioni che inviavano i Comuni, esso espletava i dovuti controlli e verificava la regolarità.

4.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, per non aver acquisito documentazione da reperire all'anzidetto Consolato nonché la documentazione attestante il riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana del padre di Rodrigo Ciro Correa.

5. Il difensore di Archetto Nocerino ha dedotto vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge. Dopo avere illustrato la normativa di

riferimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e i principi espressi da questa Corte in tema di corruzione, il ricorrente ha lamentato il difetto di prova sulla riconducibilità dell'importo di euro 350,00, oggetto di una mail tra l'imputata e Karina Copranise, a uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio. La Corte di appello avrebbe trascurato che era Karina Cropanise a chiedere somme di denaro a coloro che si rivolgevano all'associazione "Spazio Brasil" e non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che nei vari messaggi e mail analizzati le parti si riferissero all'imputato e a una pratica istruita da quest'ultimo. Né avrebbe chiarito le ragioni sia della riconducibilità degli importi indicati nei fogli Excel sotto il termine "nozes" a uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio, compiuto dall'imputato, sia dell'indicazione di un'unica persona con i termini "arch" e "nozes". Peraltro, l'imputata, nel corso del suo esame, aveva riferito di aver offerto somme di denaro ad Archetto Nocerino per il suo interessamento alle pratiche riconducibili all'anzidetta associazione, ma che quest'ultimo, come anche dal medesimo dichiarato, non le aveva accettate. Le condotte, contestate all'odierno ricorrente, dovrebbero essere sussunte — a tutto voler concedere in ordine all'asserita violazione di disposizioni normative inerenti alla funzione di pubblico ufficiale — nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi, formulati in entrambi i ricorsi proposti, sono nel complesso infondati.

2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo del ricorso di Maria Teresa Copranise, concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di appello, va rilevato che la Corte territoriale ha affermato che non era decisiva l'acquisizione dei documenti, oggetto delle richieste degli imputati (per Maria Teresa Cropanise: tutta la documentazione protocollata al Comune di Somma Vesuviana nonché, per la pratica di Correa Rodrigo Ciro, la certificazione attestante il riconoscimento della cittadinanza italiana del padre; per Archetto Nocerino: l'elenco completo degli allegati alle pec da lui inviate al Consolato di San Paolo in Brasile; le relazioni di pratiche di cittadinanza e tutta la documentazione ivi contenuta; il certificato di matrimonio legalizzato relativo alla pratica del cittadino Correa Rodrigo Ciro), non assumendo rilievo l'accertamento della legittimità formale di singoli atti, ai fini dell'esclusione del patto corruttivo, né essendo in contestazione condotte di falsità ideologica o materiali, riconducibili agli imputati.

Siffatta motivazione si rivela incensurabile, tenuto conto della delibata congruità degli elementi acquisiti e dei connotati di eccezionalità che caratterizzano il richiamato istituto. Può qui, infatti, ripetersi che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 — 01).

3. Anche le censure, sollevate da entrambi i ricorrenti, concernenti l'affermazione della loro responsabilità per il delitto di corruzione, sono infondate.

3.1. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione del denaro o di altra utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 3765 del 9/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382 - 01). È necessario dimostrare, quindi, non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.

In tale quadro di riferimento si afferma che costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza e imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530 - 01).

D'altra parte, è pacifico che il reato in oggetto può essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale o meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio e l'agente sia il

soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L'atto di natura discrezionale o consultiva non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'apprezzamento dell'interesse pubblico (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497 - 01; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095 - 01), senza deviarne o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietro la corresponsione di somme di denaro. Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, rileva, quindi, la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare nel concreto operare della discrezionalità amministrativa in funzione dell'attuazione del pubblico interesse.

3.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Napoli.

Nel ricostruire la vicenda storico-fattuale entrambi i Giudici di merito hanno posto in evidenza che Archetto Nocerino, in qualità di responsabile dell'ufficio di stato civile del Comune di Somma Vesuviana, aveva ricevuto da Maria Teresa Cropanise somme di denaro, funzionali al compimento di atti contrari ai propri doveri di ufficio nell'ambito delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di persone brasiliane.

In particolare, il Collegio di secondo grado, dopo aver ricordato i principi affermati in sede di legittimità in tema di corruzione propria ed impropria, ha analiticamente indicato le cinque pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui erano state riscontrate irregolarità, commesse da Archetto Nocerino, che, quale responsabile dell'Ufficio di stato civile del Comune di Somma Vesuviana, contribuiva alla manifestazione della volontà dell'organo di appartenenza e, dunque, agiva nella veste di pubblico ufficiale.

Sintomatiche della reiterata inosservanza dei principi di imparzialità, indipendenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che sovrintendono l'esercizio della funzione pubblica, erano le plurime illegittimità e irregolarità riscontrate nella procedura di verifica di alcune istanze, operate dal predetto in palese violazione anche delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno per contrastare l'aumento di casi di falsificazione dei documenti e delle certificazioni utilizzate dai soggetti, provenienti soprattutto dai paesi dell'America Latina, per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

La Corte territoriale ha poi indicato analiticamente gli elementi di prova da cui ha ricavato che il pubblico ufficiale aveva accettato indebiti compensi, provenienti da Maria Teresa Cropanise e correlate a comportamenti funzionali al

soddisfacimento di interessi speculativi privati, presi a carico dal medesimo pubblico ufficiale con l'accordo corruttivo, a discapito dell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere.

Secondo la Corte di appello, in definitiva, «il richiamo nella corrispondenza telematica e nelle conversazioni, intercorse tra gli imputati, a ricompense economiche destinate a Nocerino, i riferimenti nelle annotazioni contabili a cifre riportate in corrispondenza di nomi o soprannomi allo stesso riconducibili, la coincidenza temporale di esse con lo svolgimento delle pratiche amministrative demandate allo stesso Nocerino, in relazione alle quali erano state rilevate macroscopiche irregolarità, la coincidenza dei file Word denominati "richiesta di non rinuncia", rinvenuti nei computer degli imputati e utilizzati da Nocerino per le comunicazioni al Consolato anche per le pratiche in contestazione, il rinvenimento nel computer della Cropanise di altra documentazione intestata al Comune di Somma Vesuviana e riportante la firma digitale del Nocerino non ponevano dubbi sulla sussistenza del rapporto sinallagmatico tra indebiti compensi e condotte contrarie ai doveri di ufficio».

Così argomentando, la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto della sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare il contestato reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.

A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata i ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in secondo grado e disattesa dalla Corte territoriale, che ha fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati negli atti di gravame, a cui ha dato riposte logiche e non manifestamente contraddittorie, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

Non è superfluo ricordare al riguardo che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3.3. Anche la censura sulla qualificazione giuridica, sollevata da Architetto Nocerino, è infondata.

La Corte d'appello ha evidenziato che la prova dei vantaggi economici destinati all'imputato quale pubblico ufficiale, da lui accettati e/o conseguiti in dipendenza di reiterati erogazioni provenienti dalla Cropanise e correlate a comportamenti contrari ai suoi doveri di ufficio, tenuti nell'ambito delle

procedure amministrative con le quali la stessa era interessata, configurava la più grave figura criminosa della corruzione, caratterizzata rispetto all'abuso d'ufficio dalla presenza di un soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico a detti comportamenti del pubblico ufficiale.

Trattasi di argomentazioni corrette, in linea con quanto osservato da questa Corte, secondo cui, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiorani, Rv. 269612 - 01).

4. Va rilevato di ufficio che a Maria Teresa Cropanise è stata applicata la misura accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che non era prevista dalle disposizioni applicabili *ratione temporis*.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, vigente al tempo dei fatti in disamina, aveva esteso l'ambito applicativo dell'art. 317-*bis* cod. pen. attraverso il riferimento ai reati di cui agli artt. 319 e 319-*quater* cod. pen. La norma non conteneva, però, alcun riferimento alle pene stabilite per il corruttore dall'art. 321 cod. pen., che, a sua volta, non faceva riferimento all'art. 317-*bis* cod. pen.

La pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, specificamente prevista dall'art. 317-*bis* cod. pen., non poteva trovare applicazione nei confronti del corruttore. In tal senso depone significativamente la circostanza che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha modificato l'art. 317-*bis* cod. pen., prevedendone espressamente l'applicazione anche nel caso, come quello in esame, di condanna per il corruttore ai sensi dell'art. 321 cod. pen.

Nel caso in esame, entrambi i Giudici del merito hanno richiamato l'art. 317-*bis* cod. pen., ma, per le ragioni anzidette, all'imputata Cropanise è stata applicata una pena accessoria illegale, perché applicata al di fuori del paradigma normativo di cui all'art. 29 cod pen.

Tale profilo può essere rilevato di ufficio, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02), secondo cui l'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,

applicata a Maria Teresa Cropanise ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. pen. in luogo dell'art. 29 cod. pen. Alla determinazione della pena accessoria, ridotta ad anni tre e mesi quattro, può procedere direttamente questa Corte, tenuto conto dell'art. 606, lett. l, cod. proc. pen.

5. Il rigetto totale del ricorso di Archetto Nocerino comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a Cropanise Maria Teresa limitatamente alla pena accessoria, che rideterminа in anni tre e mesi quattro. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna Nocerino Archetto al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 febbraio 2025.

Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

SEZIONE VI PENALE

0 3 APR 2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Giuseppina Cirimele